

Allegato A

Contrattualizzazione degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, al fine di assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, è istituito con decorrenza 1 gennaio 2026 un meccanismo per la contrattualizzazione degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, al fine di assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE) nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel, nonché le ulteriori definizioni e abbreviazioni formulate come segue:
- a) **deliberazione 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
 - b) **deliberazione 306/2024/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel;
 - c) **deliberazione 518/2024/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 518/2024/R/eel;
 - d) **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - e) **energia elettrica prodotta netta** è l'energia prodotta elettrica lorda dell'impianto diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete elettrica; l'energia elettrica prodotta netta è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dalla deliberazione 47/2013/R/efr;
 - f) **energia elettrica effettivamente immessa in rete** è l'energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui al TIS;
 - g) **energia elettrica immessa in rete** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata, ai fini del settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le modalità previste dal TIS;
 - h) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
 - i) **impianto asservito ad un ciclo produttivo** è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici o termici, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta

Allegato A

- alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
- j) **indice Istat** è il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - k) **ISP** è l'*imbalance settlement period* di cui alla Sezione 4-11.3.2 del TIDE;
 - l) **MASE** è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - m) **MBR** è il Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento di cui alla Sezione 4-14 del TIDE;
 - n) **MTU** è la *market time unit* del giorno prima di cui alla Sezione 4-11.3.1 del TIDE;
 - o) **piattaforme di bilanciamento** sono le piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento di cui agli Articoli 19, 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 2017/2195;
 - p) **piattaforma di nomina** è la piattaforma predisposta da GME per le nomine da parte dei BRP e BSP di cui alla Sezione 4-17.2 del TIDE;
 - q) **RSE** è la società Ricerca Sistema Energetico S.p.A.;
 - r) **TIS** è il Testo Integrato Settlement, allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
 - s) **UAS** è l'Unità Abilitata Singolarmente di cui alla Sezione 4-8.2 del TIDE;
 - t) **UVA** è l'Unità Virtuale Abilitata di cui alla Sezione 4-8.3 del TIDE.

Articolo 3

Avvalimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

- 3.1 Il meccanismo per la contrattualizzazione degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili è attuato da Terna che, allo scopo, si avvale del GSE per la gestione degli aspetti procedurali e attinenti alla remunerazione, come più puntualmente evidenziato nel seguito.
- 3.2 A tal proposito Terna e GSE stipulano una convenzione, inviata per conoscenza al MASE e all'Autorità, che regola lo scambio di tutte le informazioni necessarie all'attuazione del presente provvedimento.

Articolo 4

Impianti ammessi al meccanismo

- 4.1 Sono ammessi al meccanismo gli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili che rispettano i requisiti di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che erano in esercizio al 10 dicembre 2023.

Allegato A

Articolo 5

Istanza di ammissione al meccanismo

- 5.1 I produttori titolari degli impianti di produzione di cui al comma 4.1 presentano istanza al GSE, secondo modalità dal medesimo individuate sentita Terna, specificando l'elenco degli impianti di produzione che intendono contrattualizzare.
- 5.2 Contestualmente all'istanza di cui al comma 2 o comunque entro la data di stipula del contratto di cui all'Articolo 5, i produttori sono tenuti a comunicare al GSE, con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/00, se l'impianto è asservito o meno ad un ciclo produttivo, fornendo tutte le informazioni utili a dimostrare tale asservimento.

Articolo 6

Contratti tipo per la contrattualizzazione e la remunerazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili

- 6.1 La contrattualizzazione e la conseguente remunerazione degli impianti di produzione di cui al comma 4.1 avviene tramite la sottoscrizione, da parte dei produttori che hanno presentato l'istanza di cui all'Articolo 5, di contratti annuali tacitamente rinnovabili con il GSE, sulla base dello schema contrattuale predisposto dal GSE in coordinamento con Terna ai sensi del comma 6.3
- 6.2 I sottoscrittori dei contratti di cui al comma 6.1:
 - a) nel caso di impianti asserviti ad un ciclo produttivo, hanno l'obbligo di indicare secondo le modalità di cui all'Articolo 8 le ore in cui ciascun impianto di produzione è asservito al ciclo produttivo del cliente finale;
 - b) ricevono dal GSE il corrispettivo fisso per la remunerazione della capacità produttiva di cui all'Articolo 9;
 - c) per ogni ISP, ricevono dal GSE se positivo o pagano al GSE se negativo il corrispettivo variabile per la remunerazione della produzione netta di energia elettrica di cui all'Articolo 10;
 - d) pagano al GSE i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato, ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti per l'attuazione del presente provvedimento.
- 6.3 Entro il 30 novembre 2025 il GSE, previa consultazione e in coordinamento con Terna, elabora e trasmette al MASE per approvazione, sentita l'Autorità, gli schemi di contratto per la remunerazione della capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili redatti conformemente ai criteri di cui al presente provvedimento.
- 6.4 I contratti hanno valenza da un giorno indicato dal produttore e comunque successivo alla data in cui è stata presentata l'istanza di cui all'Articolo 5.
- 6.5 Per gli anni successivi al primo, i contratti in essere sono tacitamente rinnovati fatta salva specifica disdetta da parte del sottoscrittore da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la risoluzione si riferisce.

Allegato A

Articolo 7

Eventuale partecipazione al MBR degli impianti sottesi al contratto

- 7.1 Gli impianti inseriti nell'elenco di cui al comma 6.1 non asserviti ad un ciclo produttivo possono essere abilitati al MBR nel rispetto delle disposizioni previste dal TIDE e dal Codice di Rete:
- a) singolarmente come UAS;
 - b) in aggregato in UVA dedicate, composte esclusivamente da impianti inseriti nella contrattualizzazione di cui al presente provvedimento.

Articolo 8

Identificazione dei periodi di funzionamento e verifica della presenza in servizio

- 8.1 Per ciascuno degli impianti contrattualizzati asserviti ad un ciclo produttivo i sottoscrittori dei contratti di cui all'Articolo 6 comunicano al GSE a preventivo il numero di ore di funzionamento massimo attese in ciascun semestre:
- entro il 30 novembre dell'anno precedente per il primo semestre;
 - entro il 31 maggio dell'anno corrente per il secondo semestre.
- 8.2 Per ciascuno degli impianti contrattualizzati asserviti ad un ciclo produttivo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza i sottoscrittori dei contratti di cui all'Articolo 6 comunicano al GSE a consuntivo i periodi di funzionamento (in termini di ISP e MTU) di ciascun mese in cui effettivamente ciascun impianto di produzione è risultato asservito al ciclo produttivo.
- 8.3 I periodi di funzionamento comunicati ai sensi del comma 8.2:
- non possono eccedere per ciascun semestre il numero di ore di funzionamento massimo comunicate a preventivo per tale semestre;
 - devono essere coerenti con i periodi di funzionamento del ciclo produttivo cui l'impianto è asservito, come emerge da documentazione di supporto che il GSE può richiedere all'occorrenza, anche nel caso di eventuali verifiche.
- 8.4 Terna definisce e pubblica sul proprio sito internet a preventivo il numero massimo di ore di funzionamento attese in ciascun semestre per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo:
- entro il 31 maggio dell'anno precedente per il primo semestre;
 - entro il 30 novembre dell'anno precedente per il secondo semestre.
- 8.5 Nel rispetto del numero massimo di ore di funzionamento di cui al comma 8.4 relative a ciascun semestre, Terna specifica e pubblica sul proprio sito internet a preventivo i periodi di funzionamento (in termini di ISP e MTU) per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo:
- a) entro il 30 novembre dell'anno precedente per il primo semestre;
 - b) entro il 31 maggio dell'anno corrente per il secondo semestre.
- 8.6 Il numero massimo di ore di funzionamento atteso in ciascun semestre di cui al comma 8.4 e i relativi periodi di funzionamento di cui al comma 8.5 per gli impianti

Allegato A

contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo sono determinati da Terna al fine di:

- massimizzare il contributo alla flessibilità del sistema di questi impianti;
- rispettare i vincoli di permanenza in servizio di questi impianti, tenendo conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa.

8.7 Entro il giorno 15 del primo mese di ciascun semestre, Terna calcola e trasmette al GSE per ciascun impianto contrattualizzato un parametro di presenza in servizio relativo al semestre precedente pari a:

- un valore pari a 1 per gli impianti contrattualizzati asserviti ad un ciclo produttivo;
- un valore pari a 1 per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo che hanno effettivamente prodotto energia elettrica nei periodi di funzionamento identificati ai sensi del comma 8.5 per un numero di ISP pari o superiore ad una franchigia individuata da Terna;
- un valore inferiore a uno, determinato da Terna sulla base di criteri dalla medesima individuati, per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo che hanno effettivamente prodotto energia elettrica nei periodi di funzionamento identificati ai sensi del comma 8.5 per un numero di ISP inferiore alla franchigia di cui al punto precedente.

8.8 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per il primo e secondo semestre dell'anno 2026 Terna fissa a 1000 il numero massimo di ore di funzionamento attese per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo e non identifica i relativi periodi di funzionamento.

Articolo 9

Corrispettivo fisso

9.1 Il corrispettivo fisso è pari al prodotto fra il corrispettivo fisso unitario di cui al comma 9.2, espresso in €/MW/anno, la capacità produttiva oggetto del contratto, espressa in MW e il parametro di presenza in servizio di cui al comma 8.7.

9.2 Il corrispettivo fisso unitario tiene conto dei seguenti costi operativi:

- a) il costo del personale;
- b) gli oneri per manutenzioni ordinarie non dipendenti dal valore dell'energia;
- c) gli oneri per manutenzioni straordinarie non dipendenti dal valore dell'energia;
- d) i costi fissi per servizi strettamente connessi all'impianto di produzione (es. misura dell'energia elettrica prodotta);
- e) i premi di assicurazione contro rischi cui sono esposte le unità dell'impianto di produzione;
- f) gli oneri tributari indiretti rispetto ai quali il sottoscrittore dei contratti di cui all'Articolo 6 è soggetto inciso (es. imposta comunale immobili) e simili;
- g) i canoni di locazione e di concessione;

Allegato A

- h) le spese generali (es. struttura societaria, sistemi informativi, mensa, vigilanza, pulizia);
 - i) eventuali costi fissi diversi dai precedenti, purché rientranti tra i costi operativi.
- 9.3 Per l'anno 2026 sono considerati esclusivamente i costi del personale e delle manutenzioni straordinarie come riportati in €/MW/anno nello studio predisposto da RSE e allegato alla deliberazione 518/2024/R/eel per l'anno 2024. Allo scopo tali costi sono riportati all'anno 2026 tramite l'applicazione dell'indice Istat;
- 9.4 Per l'anno 2027 e seguenti l'Autorità determina il corrispettivo fisso unitario ai sensi del comma 9.2, a partire da uno studio sui costi fissi medi sostenuti dagli impianti di cui all'Articolo 4. Per tale finalità l'Autorità può avvalersi di una società del gruppo GSE.
- 9.5 Il corrispettivo fisso unitario ai sensi del comma 9.2 viene successivamente rideterminato dall'Autorità qualora vi siano evidenze che ne rendano necessaria la revisione. Nel caso in cui non vi siano nuove determinazioni, l'Autorità definisce le modalità con le quali il corrispettivo fisso unitario, o parte di esso, viene aggiornato sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.

Articolo 10

Corrispettivo variabile

- 10.1 In ciascun ISP il corrispettivo variabile è pari alla differenza fra i costi riconosciuti di cui all'Articolo 11 e i ricavi convenzionali di cui all'Articolo 13.
- 10.2 Il corrispettivo variabile è riconosciuto:
- per gli impianti contrattualizzati asserviti ad un ciclo produttivo, limitatamente agli ISP inclusi nei periodi di funzionamento comunicati ai sensi del comma 8.2;
 - per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo, limitatamente agli ISP inclusi nei periodi di funzionamento specificati da Terna ai sensi del comma 8.5 e del comma 8.6.

Articolo 11

Costi variabili riconosciuti

- 11.1 In ciascun ISP i costi variabili riconosciuti sono pari al prodotto fra l'energia elettrica prodotta netta dall'impianto e il prezzo di esercizio di cui all'Articolo 12 relativo al mese che include l'ISP.

Allegato A

Articolo 12

Prezzo di esercizio

- 12.1 In ciascun mese il prezzo di esercizio, espresso in €/MWh con arrotondamento alla terza cifra decimale, è pari al costo variabile standard degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili determinato dall’Autorità includendo:
- una componente a copertura del costo della materia prima, inclusiva dei costi per l’acquisto del combustibile e della logistica internazionale, per la certificazione di sostenibilità, per logistica nazionale, per lo stoccaggio e la gestione in sito della materia prima, per lo smaltimento e per le accise;
 - una componente a copertura degli eventuali costi di manutenzione ordinaria dipendenti dal valore dell’energia;
 - una componente additiva forfettaria, qualora necessaria per tenere conto di voci di costo non più puntualmente individuabili;
 - nel caso degli impianti cogenerativi, una componente associata ai ricavi derivanti dalla vendita o dall’utilizzo del calore utile prodotto.
- 12.2 Per l’anno 2026:
- la componente di cui al comma 12.1, lettera a) è determinata secondo i criteri di cui al comma 2.1, punto 1), dell’Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel;
 - la componente di cui al comma 12.1, lettera b), è determinata secondo i criteri di cui al comma 2.1, punto 2), lettera h), dell’Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel;
 - la componente di cui al comma 12.1, lettera c) è posta pari a 10 €/MWh;
 - la componente di cui al comma 12.1, lettera d) è determinata secondo i criteri di cui al comma 2.1, punto 3), dell’Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel.
- 12.3 Per l’anno 2027 e seguenti, l’Autorità determina il prezzo di esercizio nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, a partire da uno studio per il quale l’Autorità può avvalersi di una società del gruppo GSE.
- 12.4 Il prezzo di esercizio viene successivamente rideterminato dall’Autorità qualora vi siano evidenze che ne rendano necessaria la revisione. Nel caso in cui non vi siano nuove determinazioni, l’Autorità definisce le modalità con le quali il prezzo di esercizio, o parte di esso, viene aggiornato sulla base dell’indice Istat.

Articolo 13

Ricavi convenzionali

- 13.1 In ciascun ISP i ricavi convenzionali sono pari alla somma de:
- per gli impianti di produzione che non percepiscono incentivi o percepiscono incentivi di tipo *feed in premium*, il prodotto fra l’energia immessa in rete e la somma del prezzo zonale occorso sul MGP relativo alla MTU che include l’ISP nella zona d’offerta in cui è localizzata la capacità produttiva oggetto del

Allegato A

- contratto e della quota forfettaria a copertura dei costi di sbilanciamento di cui al comma 13.2 relativa al mese che include l'ISP;
- per gli impianti di produzione che percepiscono incentivi di tipo *feed in premium*, il prodotto fra l'energia effettivamente immessa in rete e l'incentivo di tipo *feed in premium* percepito;
 - per gli impianti di produzione che percepiscono incentivi di tipo *feed in tariff*, il prodotto fra l'energia effettivamente immessa in rete e la somma dell'incentivo di tipo *feed in tariff* percepito e della quota forfettaria a copertura dei costi di sbilanciamento di cui al comma 13.2 relativa al mese che include l'ISP, laddove prevista dal relativo strumento incentivante;
 - per tutti gli impianti di produzione il prodotto fra l'energia elettrica prodotta netta e consumata in loco senza essere effettivamente immessa in rete e la somma della valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito di cui al comma 13.3 relativa al mese che include l'ISP e dell'eventuale incentivo di tipo *feed in premium* percepito;
 - eventuali ulteriori ricavi percepiti sull'energia elettrica immessa o su una parte di essa, quali quelli, ad esempio, associati all'autoconsumo diffuso di cui al TIAD e ai relativi strumenti di incentivazione, parametrati, laddove riferiti al mese, in funzione del numero di ISP inclusi nel mese.
- 13.2 La quota forfettaria a copertura dei costi di sbilanciamento è determinata dall'Autorità su base convenzionale. Per l'anno 2026, trovano applicazione i criteri di cui al comma 3.3, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel.
- 13.3 La valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito è determinata dall'Autorità su base convenzionale. Per l'anno 2026, trovano applicazione i criteri di cui al comma 3.3, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel.

Articolo 14

Modalità di liquidazione delle partite economiche

- 14.1 La liquidazione delle partite economiche di cui al comma 6.2, lettere b) e c), è effettuata dal GSE su base mensile con determinazione entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e liquidazione entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 14.2 Per gli impianti contrattualizzati asserviti ad un ciclo produttivo:
- il corrispettivo fisso di cui all'Articolo 9 è riconosciuto in rate mensili di pari importo;
 - il corrispettivo variabile di cui all'Articolo 10 è riconosciuto su base mensile previo invio da parte del sottoscrittore del contratto di cui all'Articolo 6 dei periodi di funzionamento nei termini previsti dal comma 8.2; in caso di mancato invio dei periodi di funzionamento nei termini previsti, il corrispettivo variabile è erogato entro il termine del mese successivo a quello in cui sono inviati i periodi di funzionamento;
- 14.3 Per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo:

Allegato A

- il corrispettivo fisso di cui all'Articolo 9 è riconosciuto in acconto in rate mensili di pari importo sulla base degli importi erogati a consuntivo nel semestre precedente; il saldo è effettuato in corrispondenza della determinazione delle partite economiche dell'ultimo mese di ciascun semestre in funzione del valore del parametro di presenza in servizio di cui al comma 8.7;
 - il corrispettivo variabile di cui all'Articolo 10 è riconosciuto su base mensile limitatamente agli ISP inclusi nei periodi di funzionamento di cui al comma 8.5 in cui l'impianto ha effettivamente prodotto energia elettrica.
- 14.4 Su base mensile il GSE trasmette a Terna il controvalore complessivo delle partite economiche di cui al comma 6.2, lettere b) e c) entro il dodicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. Terna regola con GSE tale controvalore entro il penultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 15 *Obblighi informativi*

- 15.1 I sottoscrittori dei contratti di cui all'Articolo 6 trasmettono al GSE, secondo modalità evidenziate dal medesimo, le informazioni afferenti al combustibile utilizzato, nonché eventuali altre informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la provenienza dei bioliquidi ove necessaria. Nei casi in cui siano utilizzati più combustibili, i produttori trasmettono anche le informazioni relative alle modalità e ai periodi di utilizzo dei diversi combustibili. Qualora il combustibile utilizzato ovvero i combustibili utilizzati non presentino un riferimento diretto di prezzo fra quelli individuati nella metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio, i produttori trasmettono al GSE una relazione motivata finalizzata a rappresentare quale riferimento di prezzo ovvero quali riferimenti di prezzo, tra quelli disponibili e, ove possibile, già richiamati nella suddetta metodologia, sono i più adeguati ai fini della copertura dei costi di acquisto del combustibile ovvero dei combustibili utilizzati.
- 15.2 Ai fini della verifica della sostenibilità dei bioliquidi:
- nel caso degli impianti contrattualizzati di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti per l'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche, la sostenibilità dei bioliquidi è attestata sulla base dei requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/21;
 - nel caso degli impianti contrattualizzati diversi da quelli di cui al punto precedente, la sostenibilità dei bioliquidi è attestata sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2023/2413; nelle more del pieno recepimento di tale direttiva, il rispetto dei requisiti è attestato tramite autocertificazioni da parte degli operatori.

Allegato A

- 15.3 I sottoscrittori dei contratti di cui all'Articolo 6, a fronte di eventuale richiesta del GSE, trasmettono, su base annuale, la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica relativa agli impianti contrattualizzati presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferita all'anno solare precedente.
- 15.4 Per le finalità di cui al presente provvedimento, nel caso in cui gli impianti contrattualizzati siano parte di un sistema semplice di produzione consumo, il Gestore del Sistema Informativo Integrato definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento ai punti di prelievo attraverso cui avviene l'immissione dell'energia elettrica in rete.

Articolo 16

Attività preliminari a cura di Terna

- 16.1 Entro il 30 aprile 2026 Terna, previa consultazione, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per:
- i criteri per la determinazione del numero massimo di ore di funzionamento attese in ciascun semestre di cui al comma 8.4 e i relativi periodi di funzionamento di cui al comma 8.5 per gli impianti contrattualizzati non asserviti ad un ciclo produttivo;
 - la determinazione del parametro di presenza in servizio di cui al comma 8.7.

Articolo 17

Copertura della remunerazione degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili

- 17.1 Il saldo fra i proventi e gli oneri sostenuti da Terna ai sensi del presente provvedimento trova copertura nell'ambito del corrispettivo di dispacciamento di cui al TIDE per il tramite di un corrispettivo unitario individuato dall'Autorità.

Articolo 18

Abrogazione dei prezzi minimi garantiti

- 18.1 In coerenza con quanto disposto dall'Articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, i prezzi minimi garantiti applicati agli impianti di cui all'Articolo 4 sono abrogati con decorrenza 1 gennaio 2026.